



Consiglio Regionale della Puglia
Al Presidente

RELAZIONE

Al fine di conseguire una più adeguata regolamentazione in materia di costituzione dei Gruppi consiliari, con particolare riferimento alla circostanza nella quale possa registrarsi il mancato numero dei componenti necessari per il mantenimento di un Gruppo consiliare costituito nel corso della legislatura - evento che può verificarsi al mutare di equilibri politici in corso di legislatura - , l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riunitosi in data 25 giugno 2013, aderendo alle sollecitazioni in tal senso rappresentate da più componenti politiche presenti in Consiglio regionale, ha deciso di proporre una modifica emendativa che integri la disciplina dell'istituto in argomento, oggi in vigore, e che ne eviti l'eventuale proliferazione.

La proposta che segue assume carattere imprescindibile in un contesto economico-finanziario che impone l'assunzione di ogni doverosa soluzione mirata ad arginare ed ottimizzare l'utilizzo di pubbliche risorse, nella pur duplice esigenza di attendere alle prerogative e alle attribuzioni statutarie delle componenti politiche rappresentative presenti in Consiglio regionale, nell'ottica di perseguire ogni ponderata azione di buona amministrazione.

Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale

- Dopo il comma quarto dell'articolo 6 del Regolamento interno del Consiglio, approvato in data 22 dicembre 1970 ed in ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio n. 63 del 22 novembre 2011, è aggiunto il seguente:

"Qualora i Gruppi formatisi nel corso della legislatura risultino non essere più composti da almeno tre consiglieri, si intendono sciolti dal decimo giorno successivo a quello di passaggio ad altro Gruppo del Consigliere terzo componente. Entro la medesima data i Consiglieri interessati dallo scioglimento del Gruppo devono comunicare al Presidente del Consiglio regionale, la loro adesione ad altro Gruppo presente in Consiglio, validamente composto. In assenza, si intendono collocati nel Gruppo misto".

(Onofrio INTRONA)

Testo precedente	Emendamento
<p style="text-align: center;">Capo III Dei Gruppi consiliari e della Conferenza dei Presidenti</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 (Adesione ai Gruppi)</p> <p>Entro cinque giorni dalla prima seduta, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di Presidenza, per iscritto, a quale Gruppo consiliare intendono appartenere.</p> <p>Per i Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso della legislatura, il termine di cui al primo comma è di dieci giorni dalla data della proclamazione.</p> <p>Costituiscono Gruppo, altresì, i Consiglieri, ancorché singoli, che siano stati eletti in una lista che abbia partecipato alle elezioni regionali.</p> <p>Nel corso della legislatura possono essere costituiti nuovi Gruppi consiliari solo per iniziativa di almeno tre o più Consiglieri. La costituzione di nuovi Gruppi consiliari deve essere immediatamente comunicata per iscritto dai Consiglieri che intendono costituirlo sia al Presidente del Consiglio sia ai rispettivi Presidenti dei Gruppi a cui non intendono più aderire.</p> <p>Il Consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire a un Gruppo consiliare diverso è tenuto a darne</p>	<p>"Qualora i Gruppi formatisi nel corso della legislatura risultino non essere più composti da almeno tre consiglieri, si intendono sciolti dal decimo giorno successivo a quello di passaggio ad altro Gruppo del Consigliere terzo componente. Entro la medesima data i Consiglieri interessati dallo scioglimento del Gruppo devono comunicare al Presidente del Consiglio regionale la loro adesione ad altro Gruppo presente in Consiglio, validamente composto. In assenza, si intendono collocati nel Gruppo misto".</p>

~~consigliere diverso è tenuto a darne~~
immediata comunicazione al Presidente del Consiglio, al Presidente del Gruppo a cui non intende più aderire e al Presidente del Gruppo a cui, dalla data della comunicazione, aderisce previo assenso dello stesso.

I Consiglieri che non intendono appartenere ad alcun Gruppo, ovvero quelli che nel corso della legislatura dichiarano di non voler più appartenere al Gruppo a cui avevano precedentemente aderito senza dichiarare l'adesione ad altro, costituiscono il Gruppo Misto.

Il Consigliere componente del Gruppo Misto dichiara, altresì, al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza. Di tale appartenenza si tiene conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi a oggetto la composizione delle Commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto proporzionale tra maggioranza e minoranza.

Allorquando un Consigliere regionale dichiara di aderire ad altro Gruppo, la relativa dotazione finanziaria viene assegnata al Gruppo a cui dichiara di aderire.